

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. Pag. 3874

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti. Pag. 3874

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.

Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici. Pag. 3878

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.

Istituzione del Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero. Pag. 3877

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Pag. 3878

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.

Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari. Pag. 3878

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392.

Trasformazione del fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano. Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393.

Dichiarazione formale dei fini della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino). Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia). Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395.

Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona. Pag. 3879

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia). Pag. 3879

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.

Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto. Pag. 3879

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

- Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906). Pag. 3879
- Rettifiche d'intestazione. Pag. 3880
- Diffide per smarrimenti di quietanze. Pag. 3882
- Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3886

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

- Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1° emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3886
- Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1° emissione), ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3887

### CONCORSI

- Ministero dell'interno: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Pag. 3887
- Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3888
- Regia prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 3888

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNEBI — CIANO — SOLMI  
— DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 401, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 XVI, n. 1390.

**Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistenzato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.

**Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.